

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: 1

OGGETTO: Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche").

Proroga delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale e di quelle relative al personale in condizioni di fragilità e aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile.

A Elenco indirizzi in allegato

^^^

Seguito circolare: a) [M_D GCIV REG2021 0044385 05-07-2021](#);
b) [M_D GCIV REG2021 0031274 10-05-2021](#);
c) [M_D GCIV REG2021 0028809 29-04-2021](#);
d) [M_D GCIV REG2021 0021019 26-03-2021](#);

^^^

Si rende noto che il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"), entrato in vigore in pari data, ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale (art. 1), confermando le disposizioni riguardanti il lavoro agile emergenziale e prorogando le disposizioni riguardanti la sorveglianza sanitaria eccezionale e le tutele per i lavoratori fragili, già oggetto di precedenti circolari di questa DG, come di seguito riportato.

SMART WORKING EMERGENZIALE – L'art. 12, comma 2, del decreto legge citato, conferma l'applicazione dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, delle misure di cui al d.P.C.M. del 2 marzo 2021. Permane, pertanto, l'istituto dello smart working emergenziale semplificato, lasciandone inalterate le modalità esplicative - percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio prestato - già indicate nella circolare [M_D GCIV REG2021 0028809 29-04-2021](#) a seguito c).

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE – L'art. 6 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) e la correlata tabella allegata A (n.15) del medesimo decreto legge prorogano al 31 dicembre 2021 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili e in condizioni di comorbilità/età di cui all'articolo 83 del Decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - L'art. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità), primo comma, proroga - con effetto retroattivo dal 1° luglio, così come stabilito dal secondo comma del suddetto articolo - la disposizione contenuta nell'art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ovvero che il personale individuato come fragile, in forza del parere del medico

competente che ha prescritto o prescrive l'accesso al lavoro agile del medesimo quale modalità prescrittiva, svolgerà di norma la prestazione in modalità agile fino al **31 ottobre 2021**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Si ritiene utile rammentare, per quanto attiene all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che oggetto di proroga è solamente il comma 2-bis. Non trovano, pertanto, più applicazione le disposizioni di cui al comma 2, che, come è noto, prevedeva per i lavoratori in condizione di fragilità, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, l'**equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e la non computabilità dei suddetti periodi di assenza dal servizio ai fini del periodo di comporta**.

Giova infine rilevare che quanto stabilito dall'**articolo 39 del Decreto legge n. 18/2020 (Disposizioni in materia di lavoro agile)** come convertito dalla L 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm. ii (che **prevede che** *“ I lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”*) è disposto **“fino alla cessazione dello stato di emergenza”** ovvero fino al **31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree **“circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”**.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO

ELENCO INDIRIZZI